



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. del

CAPO PRIMO

- art. 1 - Oggetto del regolamento
- art. 2 - Articolazione del regolamento
- art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi
- art. 4 - Oggetto e finalità
- art. 5 - Uso delle palestre e attività ammesse
- art. 6 - Modalità di assegnazione
- art. 7 - Autorizzazione all'uso delle palestre
- Art. 8 – Condizioni di utilizzo
- Art. 9 – Uso straordinario delle palestre.
- Art. 10 – Sospensione
- Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 12 – Divieti.
- Art. 13 – Rinuncia.
- Art. 14 – Tariffe
- Art. 15 – Modalità di pagamento

CAPO SECONDO

- Art. 16 - Individuazione dei centri sportivi
- Art. 17 - Modalità per la conduzione dei centri sportivi
- Art. 18 – Rendiconto economico.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 – Rinvii normativi
- Art. 20 - Norme transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Per impianto sportivo si intende il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o ludico.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo delle palestre di proprietà comunale e di Città Metropolitana di Milano comprese quelle annesse alle scuole e la conduzione dei centri sportivi di proprietà comunale.

Ogni impianto sportivo è da considerarsi luogo ad uso pubblico e di interesse pubblico, in quanto l'utilizzo è diretto a soddisfare interessi generali della collettività, nonché a valorizzare le risorse esistenti ed a valorizzare le strutture destinate allo sport.

L'Amministrazione Comunale, rispettando i dettami dello Statuto, favorisce e promuove l'attività delle società sportive e dell'associazionismo in genere, indirizzata in modo particolare alla valorizzazione dello sport, come sancito anche nella storia recente della nostra Città con riconoscimenti nazionali ed internazionali di primo piano.

Art. 2 – Articolazione del regolamento:

Nell'attuare il presente regolamento saranno distinti i seguenti Capi:

- **Capo primo:** regolamentazione dell'uso delle palestre comprese quelle annesse alle scuole.
Criteri di applicazione delle tariffe.
- **Capo secondo:** Criteri di conduzione e gestione di centri sportivi comunali.

Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono individuati i seguenti impianti:

per il Capo primo:

- a) palestra "Ugo Reina"
- b) tensostruttura
- c) palazzetto dello sport di San Lorenzo
- d) palestre della scuola secondaria di primo grado di Parabiago (Rapizzi grande e Rapizzi piccola)
- e) palestra della scuola secondaria di primo grado di Villastanza
- f) palestra della scuola primaria di Parabiago
- g) palestra della scuola primaria di Villastanza
- h) palestra della scuola primaria di Ravello
- i) palestra della scuola primaria di San Lorenzo

- j) palestre delle scuole secondarie di secondo grado di Via Spagliardi: Liceo "C. Cavalleri" e ITC "G. Maggiolini" .

per il Capo secondo:

- a) Centro sportivo Libero Ferrario
- b) Centro sportivo Rino Venegoni – Luciano Marazzini
- c) Centro sportivo Nino Rancilio
- d) Centro natatorio comunale
- e) Centro tennistico comunale

CAPO PRIMO

Art. 4 - Oggetto e finalità

Il presente Capo disciplina l'utilizzo delle palestre di proprietà comunale di cui all'art. 3, comprese le palestre annesse agli edifici scolastici comunali e di Città Metropolitana, limitatamente alle assegnazioni in orario extrascolastico, previo assenso del Consiglio d'Istituto competente così come stabilito dall'art. 12 della Legge n. 517/1997, dall'art. 89 del D.Lgs. n. 297/1994, dall'art. 12 della Legge 23/1996, dall'art. 4 della Legge Regionale n. 27 del 4.12.2006.

Le attività e finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre sono improntate a valorizzarne gli scopi come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90 della legge 289/2002.

Art. 5 - Uso delle palestre e attività ammesse.

Le palestre sono concesse in uso, su specifica richiesta, ad associazioni sportive, sodalizi parabiaghesi e ad associazioni senza fine di lucro.

L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per scopi ed usi sportivi e ricreativi, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo art. 8.

Le palestre, fatta salva la priorità della scuola e del Comune di Parabiago, possono essere concesse per:

- a - allenamenti;
- b - campionati ed attività federali e di lega;
- c - attività sportive amatoriali;
- d - manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
- e - attività motoria;
- f - attività sportivo-ricreative.

L'uso degli impianti sportivi trova il suo fondamento nell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente dirigente del Servizio Sport, assoggettata a tutte le norme che regolano questa materia, inclusa l'esecuzione di provvedimenti amministrativi e disciplinari di competenza.

L'uso dell'impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'autorizzazione stessa e compatibili con le caratteristiche tecniche della struttura sportiva.

L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno agonistico con le associazioni sportive interessate le quali, non appena in possesso dei calendari delle gare ufficiali, dovranno far pervenire copia degli stessi al Servizio Sport.

Gli eventi sportivi ufficiali hanno, di norma, precedenza sulle altre forme di utilizzo autorizzate.

L'utilizzo delle palestre delle scuole di secondo grado della Città è subordinato alla presa in carico, da parte del concessionario, del servizio di pulizia degli spazi in uso, comunicando il nominativo del referente addetto.

Art. 6 - Modalità di assegnazione

Costituisce condizione necessaria per l'assegnazione delle palestre comunali ai soggetti richiedenti, la sede legale a Parabiago.

Le palestre del polo scolastico di Via Spagliardi (di proprietà di Città Metropolitana di Milano) potranno invece essere concesse anche a società sportive dei Comuni limitrofi, previo assenso della Giunta Comunale e comunque alle condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 14 del presente regolamento.

Le associazioni sportive dilettantistiche, i sodalizi parabiaghesi e le associazioni senza scopo di lucro, interessate ad usufruire delle palestre, sono tenute a presentare, entro il 31 Maggio di ogni anno, domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Sport, specificando le strutture che intendono utilizzare, nonché gli orari, le attività sportive da praticarsi, i campionati che si intendono svolgere, il nominativo del legale rappresentante in capo alla associazione stessa e i soggetti responsabili tecnici presenti durante le attività sportive.

Alla richiesta d'uso delle palestre andrà allegato l'elenco degli atleti iscritti all'associazione per l'anno agonistico in corso, specificando:

- a. nome e cognome dell'atleta;
- b. data di nascita;
- c. residenza.

In tale elenco dovranno essere evidenziati gli under 16, residenti nella Città di Parabiago.

Tali dati in possesso della pubblica amministrazione verranno trattati ai sensi della normativa sulla privacy.

Agli assegnatari sarà chiesto di assolvere agli obblighi della Deliberazione Regionale n. IX - 4717 del 23.1.2013 in merito agli utilizzi ed alla presenza nella palestra di defibrillatori, oltre che di personale debitamente istruito.

L'assegnazione degli spazi richiesti verrà effettuata tenendo conto della congruità dei luoghi rispetto all'attività sportiva praticata.

Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni per lo stesso luogo e per gli stessi orari, verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- Amministrazione comunale di Parabiago;
- istituzioni scolastiche parabiaghesi;
- associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla Federazione e riconosciute dal C.O.N.I. competente, per la disciplina sportiva svolta ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002, che privilegino la divulgazione della pratica

- sportiva riservato al settore giovanile (anche in base all'elenco under 16 di cui al precedente comma);
- associazioni sportive dilettantistiche, con le caratteristiche sopra indicate, senza settore giovanile;
 - associazioni di volontariato che promuovono attività motoria a favore di soggetti diversamente abili e anziani;
 - associazioni iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni.

Nell'assegnazione degli spazi, le società o associazioni che hanno svolto attività sportiva nell'anno agonistico precedente, avranno la priorità rispetto alle società di nuova costituzione.

Costituirà titolo preferenziale per l'assegnazione delle palestre, l'aver svolto a Parabiago attività sportiva nelle stagioni precedenti, senza aver ricevuto note di rilievo o sanzioni dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Autorizzazione all'uso delle palestre

Nell'atto di concessione di utilizzo della palestra saranno indicati:

- le palestre ed i locali accessori, quali servizi e spogliatoi, destinati all'attività sportiva;
- gli orari di utilizzo degli impianti;
- il periodo dell'anno a cui si riferisce l'autorizzazione;
- le persone fisiche, indicate quali responsabili, già precedentemente segnalate nella richiesta di autorizzazione formulata dall'associazione richiedente.

I soggetti responsabili sono tenuti all'osservanza di quanto indicato nel presente Regolamento e in tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico, liberando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi e/o danni a persone o cose.

Le richieste di utilizzo degli impianti pervenute successivamente all'assegnazione annuale, saranno accolte compatibilmente alla disponibilità oraria residua.

Art. 8 – Condizioni di utilizzo

Gli orari assegnati devono essere rispettati e ciascuna palestra dovrà essere tassativamente liberata al termine della fascia oraria indicata nella concessione.

Per le sole palestre scolastiche è precluso l'utilizzo delle stesse nel periodo delle consultazioni elettorali, per dar corso all'allestimento dei seggi elettorali.

Nei periodi di chiusura delle scuole per festività (Natale e Pasqua), le palestre potranno essere utilizzate dalle società concessionarie, che dovranno provvedere alla loro pulizia e al riordino; in tali periodi non verrà garantita l'accensione dell'impianto di riscaldamento.

L'accesso alle palestre, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente a praticanti, atleti, allenatori, tecnici, arbitri e dirigenti, oltre agli incaricati delle Pubbliche Amministrazioni per gli opportuni controlli.

Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a persone e a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sportivi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da un uso non corretto della struttura da parte degli assegnatari.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione pubblica cui compete la gestione dell'impianto. A tal fine è richiesta la stipula di adeguata polizza fidejussoria, con validità annuale, il cui importo predeterminato verrà indicato nell'atto di concessione. L'Amministrazione comunale si riserva di escutere la fidejussione qualora si verificano le condizioni di cui al comma precedente.

In caso di utilizzo plurimo di impianti sportivi, l'assegnatario sarà tenuto a stipulare polizza fidejussoria per ciascuna delle palestre assegnate.

L'orario concesso è assoggettato all'onere della tariffa da parte dell'assegnatario, fino a comunicazione di rinuncia.

Un responsabile dell'associazione autorizzata, il cui nome è già stato indicato nella richiesta di assegnazione, deve essere sempre presente nell'impianto sportivo durante l'orario assegnato per vigilare sul corretto utilizzo della palestra. Lo stesso sarà ritenuto responsabile di quanto accade negli orari assegnati.

Lo stesso responsabile inoltrerà al Servizio Sport opportune segnalazioni di danni o temporaneo mancato utilizzo della struttura o altro.

Art. 9 – Uso straordinario delle palestre.

Il Dirigente del Servizio Sport, a seguito di specifica richiesta motivata, potrà autorizzare l'uso delle palestre, previo parere della Giunta comunale, per attività sportive, ludiche, ricreative o associative.

La richiesta dovrà essere corredata da dettagliato programma della manifestazione che si intende proporre e dovrà esporre i nominativi dei responsabili a cui la palestra sarà affidata.

L'autorizzazione determinerà l'orario di utilizzo e potrà contenere limitazioni o precisazioni in merito allo svolgersi in sicurezza della manifestazione.

L'uso straordinario della palestra è soggetto al pagamento di una tariffa oraria aggiornata annualmente con i indici FOI emessi dall' ISTAT nel mese di settembre di ogni anno.

L'uso straordinario della palestra è soggetto al pagamento del servizio pulizia da corrispondere direttamente alla ditta appaltatrice del servizio, ad ore ed alle quotazioni previste dal contratto vigente al momento della richiesta di utilizzo.

Per l'utilizzo straordinario degli impianti da parte di società/associazioni non assegnatarie delle strutture è previsto il versamento di una polizza fideiussoria analoga a quella richiesta per l'assegnazione delle palestre, che verrà svincolata 10 giorni dopo l'evento, a tutela, da parte dell'Amministrazione, di eventuali danni potessero riscontrarsi nell'immobile.

Art. 10 – Sospensione

L'uso delle palestre può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale, per:

- lo svolgimento di manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale;
- per attività didattiche promosse dall'Istituto scolastico;
- per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti;
- per svolgimento consultazioni elettorali

Nei casi sopra descritti il Servizio Sport provvede, con congruo anticipo, a dare comunicazione della sospensione ai soggetti che fruiscono dell'impianto sportivo.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l'attività negli stessi venga interrotta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Per i periodi di sospensione non saranno applicate le tariffe.
In caso di sospensione, nulla è dovuto dal Comune.

Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione

Il Servizio Sport effettuerà sopralluoghi nelle palestre al fine di verificare il pieno, l'effettivo e il congruo utilizzo delle stesse, negli orari assegnati, relazionando all'Amministrazione Comunale.

Si procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione, con effetto immediato, nei casi in cui il Servizio Sport accerti che:

- a) nelle palestre si svolga una attività diversa da quella autorizzata;
- b) gli spazi assegnati in uso siano stati ceduti, anche parzialmente, a terzi;
- c) le palestre ed i locali accessori quali servizi e spogliatoi, siano utilizzati fuori dagli orari autorizzati;
- d) si accerti la presenza di materiale di qualsiasi natura nelle palestre o nei locali di servizio, senza una specifica autorizzazione scritta;
- e) si riscontrino notizie non veritiere, inserite nella richiesta di concessione;
- f) si accertino violazioni del presente Regolamento;
- g) mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 8;
- h) mancato o parziale pagamento delle tariffe;
- i) mancato utilizzo della struttura sportiva negli orari assegnati, non segnalato all'Ufficio Sport.

Ogni eventuale comportamento che provochi un danno, alle palestre o ai beni di proprietà comunale, sarà oggetto di revoca, da parte del dirigente competente, dell'autorizzazione amministrativa, previa escussione della polizza fidejussoria o del recupero delle spese a carico degli interessati.

Comportamenti irresponsabili o che provochino un danno anche potenziale alle palestre o ai beni di proprietà comunale o comunque nel caso in cui si evinca il mancato rispetto di uno dei divieti di cui al seguente art. 13, potranno essere oggetto di un richiamo scritto.

Al verificarsi di due richiami, nel corso dello stesso anno sportivo, d'ufficio si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione può essere:

- **immediata e definitiva**, con la conseguente interruzione dell'applicazione della tariffa;
- **temporanea**, quale sanzione per comportamenti vietati.

Art. 12 – Divieti.

All'interno, all'esterno e nelle zone limitrofe della palestra è vietato:

- fumare
- introdurre e consumare cibi e bevande alcoliche;
- introdurre oggetti di ogni natura senza autorizzazione;
- appendere striscioni pubblicitari, se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale;
- installare attrezzature sportive o di altro genere, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a soggetti sprovvisti di autorizzazione.

E' vietato l'accesso e la presenza di pubblico in tutte le palestre sprovviste di gradinate e tribune.

E' fatto divieto di svolgere presso le palestre attività per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso.

Il mancato rispetto di uno dei divieti di cui al presente articolo sarà oggetto di revoca di cui al precedente art. 11.

Art. 13– Rinuncia.

La comunicazione di rinuncia, deve essere presentata per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni utili dalla prima data di non utilizzo, data dalla quale sarà sospesa l'applicazione della tariffa.

Non saranno prese in considerazione, al riguardo, comunicazione verbali o posticipate.

A seguito di rinuncia, gli spazi e gli orari resisi disponibili, saranno assegnati alle associazioni sportive o altre associazioni le cui richieste siano rimaste inevase o parzialmente evase.

Art. 14 – Tariffe

Nella specifica consapevolezza di incentivare lo sport in ogni sua espressione e di agevolare la pratica sportiva privilegiando i più giovani, l'Amministrazione comunale adotta tariffe che corrispondono solo in modo parziale alla reale spesa che l'Amministrazione sostiene per la gestione delle palestre comunali.

Tale agevolazione tariffaria non può qualificarsi come spesa di sponsorizzazione, vietata dal D.L. 78/2010, ma come sostegno all'attività svolta dalle associazioni sportive e dalle associazioni senza scopo di lucro nell'interesse della collettività e tali presupposti agiscono sulla scorta dei principi di sussidiarietà, secondo il dettato stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

Per tutte le palestre comunali i criteri per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

Orari	Tipo tariffa
Utilizzi fino alle ore 20,00 per società con settore giovanile.	A
Utilizzi dopo le ore 20,00 per società con settore giovanile.	B
Utilizzi per società senza settore giovanile	C
Utilizzi per giorni festivi e uso straordinario	D

Le tariffe verranno approvate con apposito atto della Giunta Comunale, all'interno della deliberazione dei Servizi a domanda individuale e ogni anno saranno soggette ad incrementi determinati dall'indice FOI dell'ISTAT, relativo al mese di settembre di ogni anno e con decorrenza settembre 2018.

Le tariffe relative all'utilizzo della palestre degli istituti superiori di via Spagliardi vengono stabilite direttamente dalla Città Metropolitana di Milano, con apposito Decreto sindacale.

Tali tariffe verranno interamente applicate a tutte le società sportive, di Parabiago e non, che usufruiranno di tali spazi, salvo diversa deliberazione della Giunta comunale. Per l'utilizzo di tali strutture viene previsto il pagamento anticipato dell'importo complessivo determinato per l'uso dell'impianto, in base a periodi temporali stabiliti da accordi che verranno presi con la società sportiva.

Art. 15 – Modalità di pagamento.

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe.

Il pagamento delle tariffe dovrà avvenire, nei termini richiesti, presso la Tesoreria Comunale oppure attraverso bonifico bancario su codice IBAN dell'Ente.

All'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura quietanzata da parte dell'Ufficio Ragioneria comunale.

Per le manifestazioni autorizzate e di carattere straordinario, il pagamento di quando dovuto per l'utilizzo delle palestre è stabilito entro il giorno precedente la manifestazione.

Il mancato pagamento determinerà causa di revoca immediata dell'autorizzazione all'uso.

Oltre al pagamento delle tariffe per l'utilizzo delle palestre, il fruitore temporaneo dovrà corrispondere alla società appaltatrice del servizio di pulizia degli immobili comunali, la somma corrispondente ad almeno due ore di pulizia straordinaria da effettuarsi il giorno dopo la manifestazione e prima dell'inizio delle attività didattiche. La ditta appaltatrice emetterà regolare fattura in capo al richiedente.

CAPO SECONDO

CONDUZIONE E GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI

Art. 16 - Individuazione dei centri sportivi

Richiamato l'art. 3 del presente Regolamento, nel quale si elencano i centri sportivi di proprietà comunale, si precisa che il Comune di Parabiago è titolare di centri sportivi sia a rilevanza economica, sia di centri sportivi senza rilevanza economica.

Art 17 - Modalità per la conduzione dei centri sportivi

In conformità a quanto previsto dall'art. 90, comma 25, della legge 27.12.2002, n. 289, ed in attuazione della Legge Regionale n. 27 del 14.12.2006, la conduzione può essere affidata, a terzi, in via preferenziale, ad associazioni sportive e dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso .

Richiamato il precedente art. 16, il dirigente del Settore Servizi alla Persona, con apposito atto, individua la procedura ritenuta più idonea, attuando la normativa vigente, per individuare il soggetto cui affidare la conduzione dei centri sportivi.

Il medesimo Dirigente, con apposito atto approva gli atti necessari ed il contratto in cui vengono identificati i criteri per la gestione del centro sportivo tra cui:

- a. la suddivisione degli oneri gestionali tra le parti;
- b. la determinazione del canone di gestione a favore dell'Ente;
- c. l'identificazione degli obblighi a carico del conduttore;
- d. l'identificazione degli obblighi a carico del concedente. (Comune di Parabiago);
- e. le responsabilità;
- f. la garanzia tra le parti;
- g. condizioni per la revoca della concessione;
- h. uso straordinario e temporaneo dell'impianto.

Nel contratto saranno inoltre riportate tutte le norme che le parti riterranno di dover menzionare per la buona conduzione dell'impianto sportivo.

Art. 18 – Rendiconto economico.

Per tutti gli impianti affidati in gestione, ciascun conduttore dovrà presentare rendiconto economico annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

La contabilità relativa all'attività commerciale è separata da quella istituzionale e viene presentata con nota integrativa.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 – Rinvii normativi

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a:

- a) T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
- b) Legge 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- c) Legge 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d) Codice degli appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
- e) Legge n. 289 del 27.12.2002, art. 90;
- f) Legge Regionale n. 27 del 14.12.2006;
- g) Disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- h) Normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione dello sport per la individuazione dei soggetti che svolgono attività motorie ai fini della crescita sportiva;
- i) Normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 20 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni adottate precedentemente.